



Ministero della Cultura – Centro per il libro e la lettura

Incentivo per la filiera del libro

VISTA la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”;

VISTO il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante “Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160”;

VISTO l’articolo 6 del medesimo decreto legislativo, che individua, al comma 1, i principali contenuti dei bandi adottati dalle amministrazioni responsabili per l’attivazione degli incentivi e che stabilisce, al comma 2, che tali bandi sono redatti in conformità al bando-tipo definito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, fatta salva la possibilità di derogare a disposizioni del medesimo bando-tipo non compatibili con le caratteristiche e le finalità dell’incentivo;

VISTO il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 18 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2026, che definisce, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, il bando-tipo cui le amministrazioni responsabili sono tenute a conformarsi per la redazione dei bandi di propria competenza;

VISTO, altresì, il comma 3 del sopracitato articolo 6, che, al fine di agevolare l’attività di predisposizione dei bandi, prevede la possibilità per le amministrazioni responsabili di usufruire di un apposito servizio di elaborazione dei bandi nell’ambito del sistema Incentivi Italia di cui all’articolo 3 del medesimo Codice degli incentivi;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” e, in particolare, l’articolo 52, relativo al Registro nazionale degli aiuti di Stato;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” e, in particolare, l’articolo 18-ter, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata “Incentivi.gov.it”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 settembre 2021, recante i criteri per lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma telematica Incentivi.gov.it, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2022;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

VISTO l’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di rating di legalità;

VISTA la legge 5 novembre 2021, n. 162, recante “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”;

VISTO l’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall’articolo 4 della citata legge 5 novembre 2021, n. 162, nonché l’articolo 5, comma 3, della medesima legge, recanti disposizioni relative alla certificazione della parità di genere;

VISTO l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che, al comma 101, prescrive l’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, a carico delle imprese con sede legale in Italia e delle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, e al comma 111, dispone la non applicazione della predetta disciplina alle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile;

VISTO l’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e l’articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed in particolare l’articolo 183, comma 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre e che prevede che le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del Fondo sono stabilite con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO il decreto ministeriale 30 luglio 2020, recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 per il sostegno dei piccoli editori”;

VISTO quanto previsto dal citato decreto ministeriale 30 luglio 2020 n. 364, per come modificato dal decreto ministeriale 26 ottobre 2020 e dal decreto ministeriale 13 novembre 2020, ed il conseguente trasferimento in ossequio alla previsione di cui al Decreto ministeriale del 21 dicembre 2020 n. 592 relativo a “Ulteriore modifica del decreto ministeriale del 30 luglio 2020 n. 364 recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 per il sostegno dei piccoli editori” al Centro delle risorse non assegnate, pari a € 5.265.602,58, per la realizzazione di interventi a favore dei piccoli editori (di seguito “Linea di intervento A”);

VISTO che con decreto ministeriale del 21 dicembre 2021 n. 460 recante “Destinazione delle risorse residue del fondo di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020”, è stata destinata al Centro una somma pari a € 8.000.000,00 da destinare al sostegno delle imprese e dei lavoratori della intera filiera dell’editoria e della produzione del libro (di seguito “Linea di intervento B”);

VISTO l’attuale disponibilità dei menzionati importi e ravvisata l’esigenza di avvalersi di un’attività di supporto per la gestione dei bandi e degli investimenti volti al sostegno dei piccoli editori ed al sostegno delle imprese e dei lavoratori della intera filiera dell’editoria e della produzione del libro;

DECRETA

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. In attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 e dal decreto ministeriale 30 luglio 2020 e ss.mm.ii., con il presente avviso si disciplinano le condizioni e le procedure di presentazione delle domande di agevolazione, definendo i parametri in cui sono articolati i criteri di valutazione e fornendo le necessarie specificazioni e indicazioni operative per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Tale avviso è finalizzato a sostenere e rafforzare la competitività delle imprese e dei lavoratori operanti nell’intera filiera dell’editoria e della produzione

del libro, favorendo la continuità delle attività economiche, il mantenimento dei livelli occupazionali e il rilancio del settore ai fini della promozione della lettura. Le agevolazioni previste mirano a supportare gli operatori del comparto nell'affrontare le conseguenze economiche derivanti dalla crisi del mercato, promuovendo al contempo processi di innovazione, digitalizzazione, sviluppo delle competenze professionali e valorizzazione della produzione editoriale nazionale. L'intervento intende contribuire alla promozione della lettura quale fattore principale della diffusione della cultura, sostenendo la capacità produttiva e distributiva degli operatori della filiera e favorendo la crescita sostenibile del settore nel medio e lungo periodo.

2. L'incentivo disciplinato dal presente avviso opera nel quadro del Regolamento (UE) n. 2023/2831 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell'unione europea agli aiuti de minimis.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente avviso sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “conto corrente dedicato”: conto corrente intestato al soggetto beneficiario dell'agevolazione e dedicato alla gestione del progetto agevolato, ancorché non in via esclusiva;
- b) “contributo finanziario del soggetto beneficiario”: apporto di risorse finanziarie proprie del soggetto beneficiario dell'agevolazione e/o finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, che deve essere garantito per la copertura finanziaria residua;
- c) “Criteri Ambientali Minimi”: requisiti ambientali adottati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nell'ambito del Piano d'Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP), approvato con Decreto Interministeriale 11 aprile 2008 e revisionato con Decreto Ministeriale 10 aprile 2013, finalizzati a individuare beni, servizi e lavori a ridotto impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita, secondo i principi del Green Public Procurement (GPP);
- d) “DNSH (do no significant harm)”: principio del “non arrecare un danno significativo” all'ambiente, come introdotto dall'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852;
- e) “DSAN”: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., recante “disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- f) “enti del terzo settore (ETS)”: soggetti di cui all'articolo 4 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. che svolgono attività economica principale nella filiera dell'editoria e della produzione del libro;
- g) “filiera dell'editoria e della produzione del libro”: beni, servizi, opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati, inerenti ai settori dell'editoria e della produzione di libri;
- h) “impresa unica”: l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni indicate dal Regolamento de minimis;

- i) “imprese”: micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione (UE) 2003/361/ce, recepita nell'allegato 1 dal regolamento (UE) GBER 2014/651 e ss.mm.ii. e dal decreto del ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di micro, piccole e medie imprese;
- j) “Ministero”: Ministero della Cultura - Centro per il libro e la lettura;
- k) “rating di legalità”: certificazione istituita dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell'autorità garante della concorrenza e del mercato 28 luglio 2020 n. 28361, e dal decreto dei ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;
- l) “registro delle imprese”: il registro delle imprese presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) di cui all'articolo 2188 del codice civile e al capo ii della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii.;
- m) “registro nazionale aiuti di stato (RNA)”: ai sensi dell'art. 1 del dm n. 115 del 31 maggio 2017, la banca dati istituita presso il ministero dello sviluppo economico - direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, registro nazionale degli aiuti di stato;
- n) “regolamento de minimis”: regolamento (UE) n. 2023/2831 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell'unione europea agli aiuti de minimis;
- o) “regolamento GBER”: regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e ss.mm.ii., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea;
- p) “sede operativa”: luogo fisico nel quale un'impresa svolge concretamente e stabilmente le proprie attività produttive, commerciali, amministrative, gestionali o di servizio (es. impianto, laboratorio, officina, stabilimento, ufficio, negozio, filiale, agenzia, etc.), coincidente o meno con la sede legale dell'impresa, come risultante dal registro delle imprese;
- q) “soggetti beneficiari delle agevolazioni”: i soggetti economici operanti nella filiera dell'editoria e della produzione del libro” e che realizzano beni, servizi, ovvero opere dell'ingegno, incluse le società cooperative, le imprese sociali, gli enti del terzo settore, le associazioni e le fondazioni;
- r) “soggetto gestore”: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa – Invitalia s.p.a. (di seguito anche “Agenzia” o “Invitalia”) – cui sono affidate le funzioni di gestione del fondo e delle connesse misure agevolative;
- s) “tasso di base”: tasso di base pubblicato dalla commissione europea nel sito internet reference and discount rates - European Commission.

Articolo 3

(Risorse disponibili)

1. All'attuazione del presente intervento sono destinate risorse complessivamente pari a euro 7.406.027,75, a valere sul decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, sul decreto ministeriale 30 luglio 2020 n.364 e ss.mm.ii e sul decreto ministeriale del 21 dicembre 2021 n. 460 recante "Destinazione delle risorse residue del fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 ("Linea di intervento B" - sostegno delle imprese e dei lavoratori della intera filiera dell'editoria e della produzione del libro).

Articolo 4

(Gestione delle attività)

1. L'Ufficio di riferimento in relazione al presente intervento è costituito dal Centro per il libro e la lettura.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Codice degli incentivi, per lo svolgimento delle attività gestione della misura agevolativa (accoglimento delle domande, valutazione istruttoria, erogazione delle agevolazioni, verifica del mantenimento dei requisiti), l'amministrazione responsabile si avvale di Invitalia SpA in qualità di società in house ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Gli oneri connessi agli affidamenti di attività di cui al presente articolo sono posti a carico delle risorse complessivamente stanziare per l'incentivo.

Articolo 5

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente avviso i soggetti che svolgono regolarmente attività economica, in forma d'impresa, all'interno della filiera dell'editoria e della produzione del libro. In particolare, la domanda può essere presentata da:

- a) PMI costituite ed iscritte nel Registro delle imprese nella forma di ditta individuale, società di persone, società di capitali, cooperative ed imprese sociali;
- b) Enti del Terzo Settore, Associazioni e Fondazioni che svolgono attività economica in forma imprenditoriale e che risultano iscritti – o si trovano in corso di iscrizione – al Registro Unico Enti Terzo Settore.

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i soggetti di cui al comma 1 devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti, iscritti e "attivi" nel Registro delle imprese da almeno due anni alla data di presentazione della domanda. I Soggetti non tenuti all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese devono risultare iscritti al Repertorio economico amministrativo (REA) da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
- b) svolgere da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, in via prevalente, un'attività economica appartenente alla classificazione ISTAT ATECO 2025 di cui all'Allegato "Elenco attività ammissibili" al presente avviso;

- c) avere la sede legale e l'unità locale destinataria dell'intervento ubicata nel territorio italiano;
- d) non essere sottoposti a procedura concorsuale con finalità liquidatorie e a qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo il Codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- e) rientrare nei parametri dimensionali di "micro impresa", "piccola impresa" e "media impresa", secondo la classificazione contenuta nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro imprese, piccole e medie imprese;
- f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 o delle corrispondenti disposizioni tempo per tempo applicabili;
- g) non aver beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che determini il superamento dei massimali previsti dalla disciplina europea di riferimento. Qualora il predetto superamento possa configurarsi con il riconoscimento delle agevolazioni richieste ai sensi del presente avviso, le agevolazioni sono riconosciute in misura parziale nel rispetto del massimale concedibile;
- h) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dall'amministrazione responsabile;
- i) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della salvaguardia dell'ambiente;
- j) non essere beneficiari di altri finanziamenti relativi alla stessa proposta progettuale e non avere presentato altre domande di finanziamento a valere sulla medesima procedura.

3. Ai sensi dell'articolo 9 del Codice degli incentivi, sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente avviso, i soggetti:

- a) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
- b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
- d) che non risultino in regola con le disposizioni vigenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la cui violazione costituisce causa ostativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

- e) rispetto ai quali sia stata accertata la decadenza per aver effettuato una operazione di delocalizzazione o di cessazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 16, commi 1, lettera b), 3 e 5, del Codice degli incentivi, qualora, alla data di presentazione della domanda, non sia decorso il periodo di esclusione ivi previsto;
- f) rispetto ai quali sia stata disposta la revoca di benefici per dichiarazione mendace, qualora non sia decorso il periodo di due anni dall'adozione da parte dell'amministrazione dell'atto di decadenza, ai sensi dell'articolo 75, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- g) che non abbiano adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

4. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

5. Ai fini di cui al comma 4, i soggetti proponenti rendono, in sede di domanda, specifiche dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in merito al possesso dei requisiti e allegano la documentazione richiesta per le verifiche previste dall'art.9 del presente avviso.

Articolo 6

(Operazioni agevolabili)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente avviso le iniziative che prevedono programmi di investimento finalizzati all'ampliamento e alla riqualificazione di imprese esistenti, nonché al rafforzamento della loro competitività attraverso interventi di innovazione, ammodernamento e sviluppo delle attività editoriali. Tali programmi devono favorire la diversificazione dell'offerta produttiva, l'incremento dell'occupazione nel settore, il miglioramento qualitativo dei prodotti e dei servizi, la digitalizzazione dei processi aziendali e il consolidamento della filiera del libro. Sono inoltre valorizzati gli interventi che introducono elementi di innovazione sociale, intesa come lo sviluppo di soluzioni innovative capaci di rispondere a bisogni sociali emergenti e di generare impatti positivi e misurabili sul territorio e sulle comunità, in termini di inclusione, accessibilità, partecipazione culturale e rafforzamento delle realtà locali. I prodotti editoriali e le attività oggetto del presente avviso dovranno essere realizzati nel rispetto dei principi e dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili, ai sensi del Decreto 10 aprile 2013.

2. I programmi di investimento devono riguardare esclusivamente le attività economiche individuate nell'allegato "Elenco attività ammissibili" al presente Avviso Pubblico, ed in particolare: edizione di libri, elenchi, raccolte, cataloghi, e riproduzioni di opere d'arte. Sono incluse tutte le possibili forme di editoria (in formato cartaceo, digitale, analogico o in qualsiasi altra forma) e le attività di servizi e commerciali a valle della filiera. Sono escluse le attività connesse all'edizione di giornali quotidiani, riviste e periodici, le attività relative all'edizione di videogiochi e le attività connesse all'edizione di software di qualunque tipologia. Sono altresì escluse le attività connesse all'editoria cinematografica e musicale. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, le attività sopra indicate devono costituire l'attività prevalente del Soggetto Proponente.

3. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, le iniziative di cui al comma 1 e 2 devono:

- a) essere realizzate presso un'unità locale ubicata nel territorio nazionale;
- b) prevedere spese ammissibili di importo non superiore a euro 100.000,00;
- c) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda. Per "data di avvio" si intende la data di emissione del primo titolo di spesa di investimento di cui al successivo art. 7 comma 3;
- d) essere ultimate e rendicontate entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione di cui al successivo art. 9 comma 14 e 15. Per data di ultimazione si intende la data di emissione dell'ultimo titolo di spesa di investimento di cui al successivo art. 7 comma 3. Per data di rendicontazione, invece, si intende la data di presentazione del sal a saldo di cui al successivo art. 10 comma 6.

Articolo 7

(Spese ammissibili)

1. Le spese relative all'iniziativa agevolata devono soddisfare le seguenti condizioni generali di ammissibilità. In particolare, ai fini dell'ammissibilità, tutte le spese devono essere:

- a) pertinenti e imputabili all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;
- b) riconducibili ad una delle tipologie di spesa ammissibili ai sensi del presente articolo;
- c) effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro e non oltre il termine massimo di 18 mesi dalla sottoscrizione del provvedimento di concessione, stabilito per l'ultimazione dell'iniziativa;
- d) comprovate da fatture o giustificate dalla diversa idonea documentazione;
- e) tracciabili e verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione. La documentazione di spesa deve riportare il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'obbligo di apposizione del CUP non si applica alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP). In tali casi, il soggetto beneficiario è tenuto, al fine della corretta identificazione e imputazione della documentazione di spesa, a riportare obbligatoriamente il numero di protocollo assegnato alla domanda e il riferimento alla misura agevolativa di cui al presente avviso;
- f) pagate mediante strumenti tracciabili (in particolare, assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito), utilizzando uno o più conti correnti ordinari intestati al soggetto beneficiario, dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione dell'iniziativa. I pagamenti in contanti non sono in alcun caso accettati;
- g) contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili.

2. In sede di rendicontazione, le spese sono sempre esposte al netto dell'IVA, fatti salvi i casi in cui l'IVA è considerata ammissibile. Le spese riferite all'IVA e ad ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale ed assicurativo sono ammissibili ove non siano in alcun modo recuperabili dai soggetti beneficiari, fatte salve le deroghe ammesse dalla disciplina di riferimento.

3. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente intervento i costi sostenuti per l'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. In particolare, sono ammissibili i costi di investimento relativi alle seguenti voci di spesa:

- a) macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica;
- b) beni immateriali ad utilità pluriennale, quali programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché certificazioni, know how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, funzionali al piano di spesa da realizzare. Tali spese devono essere supportate da apposita perizia giurata – da presentare in occasione del sal in cui si realizza interamente il bene - rilasciata da un tecnico abilitato iscritto all'ordine di riferimento avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie alla quantificazione del costo sostenuto per i beni pluriennali oggetto di finanziamento ed attestare la congruità del prezzo;
- c) opere murarie, fino ad un massimo del 20% (venti per cento) del totale delle spese di investimento ammissibili, realizzate presso la sede operativa oggetto del presente intervento.

4. Sono, altresì, ammissibili alle agevolazioni spese a copertura delle esigenze di capitale circolante, fino a un massimo del 20% (venti per cento) del totale delle spese di investimento ammissibili, afferenti alle seguenti tipologie:

- a) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- b) costi per servizi;
- c) costi per godimento di beni di terzi;
- d) spese relative al personale dipendente.

5. Non sono, in ogni caso, ammesse spese:

- a) riguardanti interventi di mera sostituzione di impianti, macchinari ed attrezzature;
- b) riguardanti acquisizioni mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”, né beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, né mediante commesse interne;
- c) sostenute con fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o collegamento societario ai sensi del codice civile o per via indiretta (attraverso coniugi e familiari conviventi), o nella cui compagine siano presenti, anche per via indiretta, soci o titolari di cariche nel soggetto beneficiario;
- d) non annotate e conservate negli appositi registri IVA, libro giornale e cespiti ammortizzabili e/o inventari, ove la tenuta di tali registri sia prevista in ragione del regime contabile adottato. In particolare, i beni di investimento dovranno essere iscritti nelle voci delle immobilizzazioni cui sono riferiti e risultare nel libro cespiti del beneficiario per almeno tre anni.

Articolo 8

(Agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni previste dal presente avviso sono concesse ai sensi e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento generale de minimis.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 assumono la forma di contributo a fondo perduto in conto impianti e diretto alla spesa.

3. Le agevolazioni sono concesse a copertura di una percentuale massima dell'80% (ottanta per cento) delle spese ammissibili di investimento e capitale circolante, e comunque fino all'importo massimo di euro 75.000,00.

4. Il soggetto beneficiario deve assicurare la copertura finanziaria residua del programma d'investimento e capitale circolante, IVA inclusa laddove questa costituisca un costo non recuperabile, attestando la possibilità di apportare risorse proprie ovvero di accedere a finanziamenti esterni che non beneficino di altre forme di agevolazione, come dettagliato nel piano d'impresa da allegare alla domanda di agevolazione.

5. Qualora l'importo dell'agevolazione richiesta ecceda l'importo massimo concedibile, l'agevolazione è ridotta al fine di garantire il rispetto dei limiti previsti. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle agevolazioni è rideterminato a conclusione dell'iniziativa agevolata, effettuati i controlli previsti, sulla base delle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario.

6. Le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni, anche aventi le caratteristiche di aiuto di Stato, nei limiti della normativa di riferimento, purché non comportino un doppio finanziamento del medesimo costo.

Articolo 9

(Procedura di accesso)

1. Per accedere alle agevolazioni, i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 sono tenuti a presentare, secondo le modalità e i termini definiti dal successivo comma 2, la seguente documentazione:

- a) domanda di agevolazione, generata automaticamente dal sistema informatico, firmata digitalmente dal Legale rappresentante;
- b) statuto e atto costitutivo, ove disponibili;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito al possesso dei requisiti di accesso;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito alla concessione o l'assenza di altri aiuti percepiti ai sensi del regolamento de minimis durante l'esercizio finanziario in corso e dei due esercizi precedenti;
- e) prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa, redatto secondo lo schema messo a disposizione e in conformità a quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;
- f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito all'individuazione del titolare effettivo nonché in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia;

- g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l'impresa non svolge nessuna delle attività escluse ai fini della conformità al principio DNSH e che l'intervento sarà realizzato in conformità al principio DNSH, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, di "non arrecare un danno significativo" all'ambiente rispettando la normativa ambientale nazionale ed europea e seguendo le indicazioni della circolare n.32 della RGS MEF recante la Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) in relazione alle modalità di verifica della conformità. La medesima DSAN attesta anche il rispetto dei requisiti fissati dalla Direttiva 2011/92/UE in materia di impatto ambientale;
- h) piano dell'iniziativa, recante più specifiche indicazioni sui contenuti del programma di investimento e redatto secondo lo schema reso disponibile;
- i) copia degli ultimi due bilanci depositati ovvero delle ultime due situazioni contabili annuali ovvero delle dichiarazioni dei redditi;
- j) altra documentazione reperibile sul sito invitalia.it alla pagina dedicata all'incentivo.

Eccezion fatta di quanto riportato alle lettere a), b), i), la documentazione dovrà essere trasmessa secondo gli schemi disponibili sul sito invitalia.it alla pagina dedicata all'incentivo.

2. Le domande di accesso alle agevolazioni, redatte in lingua italiana e complete della documentazione di cui al comma 1, possono essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile nel sito invitalia.it, a partire dalle ore 12.00 del giorno 04/11/2026 e fino ad esaurimento risorse. La domanda deve essere firmata digitalmente - nel rispetto di quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - dal legale rappresentante del soggetto proponente. I soggetti proponenti, pertanto, devono disporre di SPID/CIE, di firma digitale e di un indirizzo di PEC per le necessarie comunicazioni con il Soggetto gestore. Al termine della procedura di compilazione del piano d'impresa e dell'invio telematico della domanda e degli allegati, alla stessa è assegnato un protocollo elettronico. Pertanto, la data di presentazione della domanda coincide con la data di invio telematico della medesima, come risultante dal predetto protocollo informatico.

3. Ciascuno dei soggetti proponenti può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda in caso di rigetto dell'istanza in esito alla relativa istruttoria.

4. Le agevolazioni sono riconosciute sulla base dei criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3.

5. Le agevolazioni sono concesse sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e valutazione delle istanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a) del Codice degli incentivi.

6. L'eventuale esaurimento delle risorse disponibili è immediatamente reso noto nel sito internet del Centro per il libro e la lettura e in quello del Soggetto gestore. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello agevolativo che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili sono sospese, fino all'accertamento di eventuali economie rivenienti dalle verifiche in corso. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dall'ultima domanda accettata, le agevolazioni sono concesse in

misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese e sino a concorrenza delle risorse disponibili, condizionatamente alla verifica della sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili risorse finanziarie, il Ministero e Invitalia si riservano di riaprire i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, dandone opportuna pubblicità. In mancanza di ulteriori risorse disponibili per la copertura delle istanze sospese, le stesse si considerano decadute.

7. L'istruttoria è completata, per ciascuna domanda presentata, entro 60 giorni dalla data di presentazione, fatti salvi i casi di sospensione dei termini di cui al comma 11 e/o 13 del presente articolo.

8. L'istruttoria è svolta attribuendo a ciascuna domanda un punteggio, sulla base dei criteri e degli indicatori individuati in allegato al presente avviso (Allegato "Criteri di valutazione").

9. In relazione ai criteri di cui al precedente comma 8, le iniziative devono conseguire, a pena di inammissibilità della domanda di agevolazione, i punteggi minimi indicati nel medesimo Allegato "Criteri di valutazione".

10. L'attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:

- a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;
- b) valutazione di merito della domanda sulla base degli elementi di cui ai commi 8 e 9.

11. Qualora, nel corso dello svolgimento dell'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, Invitalia, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Codice degli incentivi provvede a richiederli al medesimo proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine di 10 (dieci) giorni per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o integrazioni. In caso di mancata risposta del proponente entro il termine stabilito, l'istruttoria è svolta sulla base della documentazione agli atti. Non sono, in ogni caso, sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono incerta l'identità del proponente o relative alla documentazione di cui al precedente comma 1, la cui produzione è richiesta a pena di inammissibilità dell'istanza. È, altresì, causa di inammissibilità della domanda la presentazione delle domande attraverso modalità difformi da quelle previste dal presente articolo.

12. In ogni caso, ai fini della concessione delle agevolazioni, Invitalia svolge i controlli previsti dall'articolo 18, comma 3, del Codice degli incentivi nonché la verifica al Casellario giudiziale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), del medesimo Codice.

13. Laddove la domanda non rispetti uno o più requisiti di ammissibilità previsti dalla misura agevolativa (soggetto proponente, dimensione aziendale, localizzazione, tempo di realizzazione, attività, entità delle spese richieste, rispetto delle soglie "de minimis") e/o la valutazione di cui al precedente comma 10 lettera b) non raggiunga le soglie minime richieste, il Soggetto gestore comunica tramite PEC i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. A conclusione di tale procedimento, il Soggetto gestore comunica la

delibera di rigetto della domanda laddove non siano stati forniti elementi idonei a sanare le criticità riportate nella comunicazione di cui sopra.

14. Per le domande in relazione alle quali le verifiche istruttorie si concludono con esito positivo, Invitalia procede ad adottare il provvedimento di concessione delle agevolazioni, trasmettendolo a mezzo PEC al soggetto beneficiario. Tale provvedimento riporta il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato, il Codice Unico di Progetto (CUP), gli investimenti e le spese di capitale circolante ammessi, la forma e l'ammontare delle agevolazioni massime concesse.

15. Il provvedimento di concessione deve essere restituito, formalmente accettato a firma del legale rappresentante entro 10 giorni dal ricevimento. In caso di mancata accettazione e trasmissione entro il termine perentorio indicato, il soggetto beneficiario decade dai benefici deliberati.

Articolo 10

(Procedura di erogazione)

1. Le agevolazioni sono erogate da Invitalia su richiesta del soggetto beneficiario, mediante presentazione di stati di avanzamento lavori (SAL), al massimo pari a due, ai quali si aggiunge la facoltà di effettuare una delle due richieste di anticipazione di cui ai successivi commi 2 e 3. La richiesta di erogazione avviene esclusivamente su presentazione di fatture già quietanzate.

2. È fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del provvedimento di concessione di cui all'art. 9 comma 15, l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma di spesa, di importo non superiore al 40% per cento del totale complessivo delle agevolazioni concesse. L'erogazione in anticipazione è disposta previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria in favore di Invitalia di importo pari all'anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile nel sito internet di Invitalia e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014. L'anticipazione erogata è recuperata in quote proporzionali al contributo che il soggetto beneficiario matura sui singoli stati di avanzamento lavori; la fideiussione o polizza fideiussoria è comunque svincolata a seguito del completo recupero dell'anticipazione erogata.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, è possibile richiedere un'anticipazione nella misura massima del 40% (quaranta per cento) delle agevolazioni concesse a valere sulle sole spese di capitale circolante, rispettando la medesima tempistica di 60 giorni dalla sottoscrizione del provvedimento di concessione, purché il soggetto beneficiario presenti almeno un documento comprovante l'assunzione di impegni di spese per il funzionamento dell'attività imprenditoriale (quali, a titolo esemplificativo, contratto di affitto a titolo oneroso, contratto per la fornitura di utenze etc.,) come previsto dal provvedimento di concessione.

4. Le richieste di erogazione, firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, devono essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile nel sito di Invitalia alla sezione dedicata.

5. L'erogazione per stato di avanzamento lavori è subordinata alla rendicontazione delle spese, che devono soddisfare le condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 7, e alla presentazione della documentazione utile ai controlli necessari ai fini dell'erogazione. In particolare, la richiesta di erogazione deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) documentazione di spesa (fatture in originale, ricevute fiscali, ricevute per prestazioni occasionali, ecc.); i titoli di spesa devono riportare, nel campo note della fattura elettronica, il riferimento all'Avviso Pubblico e il Codice CUP attribuito al progetto e comunicato in sede di ammissione con apposito provvedimento di concessione;
- b) titolo di disponibilità della sede operativa oggetto del piano di spesa, corredato da visura catastale aggiornata e planimetria, nonché dalla documentazione attestante la regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile, inclusa ogni ulteriore certificazione o attestazione idonea a comprovarne la conformità alle normative vigenti;
- c) estratto del conto corrente fiscalmente valido, dedicato anche in via non esclusiva alla realizzazione del piano di spesa, da cui si evincano gli addebiti relativi al periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto della richiesta. Si precisa che per le ditte individuali è richiesto l'utilizzo di un conto corrente business, intestato al soggetto beneficiario delle agevolazioni di cui al presente avviso;
- d) copia degli strumenti di pagamento utilizzati (es. distinta di bonifico, copia dell'Assegno Bancario, ecc.);
- e) registri contabili (Registro IVA, Libro giornale e Registro beni ammortizzabili) atti a dimostrare la registrazione delle fatture richieste a finanziamento;
- f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante attestante che permangono le condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni, che durante il periodo di realizzazione dell'iniziativa finanziata l'impresa beneficiaria ed i fornitori non abbiano alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario e che non siano agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti; che non sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della certificazione antimafia, laddove necessario;
- g) copia delle dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori dei beni d'investimento richiesti nel sal redatte sulla base degli standard resi disponibili dal Soggetto gestore;
- h) copia del bilancio o documento equivalente da cui risultino le tipologie di spese di capitale circolante richieste ad agevolazione;
- i) ulteriore documentazione messa a disposizione sul sito di Invitalia.

6. La richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato avanzamento lavori deve essere trasmessa dal soggetto beneficiario entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione.

7. La richiesta relativa all'ultimo sal deve essere corredata, in aggiunta alla documentazione di cui al precedente comma 5, da una relazione tecnica sull'iniziativa realizzata, contenente anche il quadro riassuntivo delle spese complessivamente sostenute, da redigere secondo lo schema reso disponibile.

8. A seguito della presentazione di ciascuna richiesta di erogazione, Invitalia provvede a:

- a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata;
- b) verificare la vigenza al Registro delle imprese;
- c) verificare, in caso di variazioni dei soggetti sottoposti a verifica antimafia, l'assenza di cause interdittive ai sensi del codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011;
- d) svolgere i controlli previsti dall'articolo 18, comma 4, del Codice degli incentivi e, in particolare:
 - i. verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario, mediante acquisizione d'ufficio del DURC;
 - ii. effettuare la verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi prevista, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina;
 - iii. verificare, attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato, che il beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
- e) verificare la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata e i beni previsti dal programma di spesa, anche tenuto conto delle variazioni di cui all'articolo 11;
- f) determinare l'importo della quota di agevolazione da erogare in relazione ai titoli di spesa presentati.

9. L'erogazione delle agevolazioni è subordinata all'esito delle verifiche condotte sulla documentazione di cui al presente articolo e, per l'ultimo stato avanzamento lavori, ai controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, svolti da Invitalia anche da remoto, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del programma di investimento e che il soggetto beneficiario delle agevolazioni sia effettivamente operativo.

10. Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 8 diano esito negativo, Invitalia richiede le opportune integrazioni assegnando un termine al soggetto beneficiario per la loro produzione. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, determina una minore erogazione ovvero la revoca parziale o totale delle agevolazioni.

11. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al presente articolo, Invitalia eroga le somme dovute entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa. Resta ferma la facoltà in capo a Invitalia di richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento ovvero documentazione ritenuta necessaria per lo svolgimento delle verifiche istruttorie di competenza.

12. Le richieste di erogazione, firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e redatte secondo gli schemi resi comunicati sul sito Invitalia nella sezione dedicata, devono essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile alla medesima sezione.

13. L'erogazione è subordinata alla rendicontazione delle spese, che devono soddisfare le condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 7, e alla presentazione della documentazione utile ai controlli necessari ai fini dell'erogazione.

14. Sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati in via definitiva, utilizzando uno o più conti correnti ordinari intestati al soggetto beneficiario, dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione dell'iniziativa, attraverso bonifici, carte di debito e di credito, ricevute bancarie, assegni bancari non trasferibili comprovati da microfilmatura. Per le ditte individuali è richiesto l'utilizzo di un conto corrente business, intestato al soggetto beneficiario delle agevolazioni di cui al presente avviso.

15. In ciascun SAL, Invitalia procede all'erogazione della quota di capitale circolante in maniera proporzionale all'avanzamento del programma di investimenti previsto da provvedimento di concessione. In sede di ultimo sal a saldo, Invitalia verifica esclusivamente mediante i bilanci ovvero scritture contabili (o equivalenti) l'effettivo sostenimento, da parte dell'impresa beneficiaria, di spese riconducibili alle esigenze di capitale circolante per un importo almeno pari a quello riconosciuto come ammissibile nel provvedimento di concessione.

16. In caso di riduzione del programma di spesa del capitale circolante e/o dell'intero programma rispetto a quanto ammesso da provvedimento di concessione, Invitalia procede in sede di sal a saldo al ricalcolo dei contributi ed all'eventuale recupero delle somme erogate in eccesso nel corso del sal intermedi.

Articolo 11

(Variazioni)

1. Successivamente alla concessione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente a Invitalia ogni variazione sostanziale relativa ai soggetti beneficiari o all'operazione agevolata, con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione. Per "variazione sostanziale" si intende una variazione conseguente a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda), ovvero una variazione dei contenuti e delle modalità attuative dell'operazione agevolata suscettibile di incidere sugli obiettivi originari. Vi rientrano le variazioni relative alla localizzazione dell'iniziativa e alla tempistica di realizzazione.

2. Le variazioni che riguardano l'ammontare complessivo delle spese sostenute e l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa non sono oggetto di comunicazione preventiva e sono valutate da Invitalia in fase di erogazione delle agevolazioni.

3. Ricevuta l'informativa di cui al comma 1, Invitalia svolge un'attività istruttoria sulla variazione comunicata volta a verificare la permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell'iniziativa agevolata ai sensi della normativa di riferimento e procede, entro 30 dal ricevimento della documentazione, a comunicare l'autorizzazione o la non autorizzazione alla variazione, adottando, successivamente, gli eventuali provvedimenti di competenza. Sono fatti salvi i maggiori termini derivanti dalla eventuale richiesta ai soggetti beneficiari di chiarimenti e integrazioni documentali che si rendessero necessari ai fini della valutazione istruttoria. Le variazioni non possono in alcun caso comportare un aumento dell'agevolazione concessa.

4. L'erogazione delle agevolazioni è sospesa fino ad avvenuta autorizzazione della variazione.

5. Nell'ambito dell'attività istruttoria delle variazioni, Invitalia provvede, altresì, alle verifiche e agli adempimenti nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, in caso di variazioni soggette all'obbligo di registrazione nel predetto registro ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

Articolo 12

(Revoche)

1. Le agevolazioni sono revocate nei seguenti casi:

- a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, accertata successivamente all'ammissione al beneficio;
- b) mancata conclusione dell'operazione agevolata entro 18 mesi dalla sottoscrizione del provvedimento di concessione ovvero conclusione oltre il medesimo termine;
- c) qualora i beni oggetto dell'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti prima del decorso di tre anni dalla data di completamento dell'investimento;
- d) intervento di un'operazione di delocalizzazione di cui all'articolo 16, comma 1, del Codice degli incentivi;
- e) apertura, nei confronti del soggetto beneficiario, di una procedura concorsuale avente finalità liquidatoria o di altra procedura estintiva equivalente secondo il Codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- f) mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni o del divieto di doppio finanziamento;
- g) accertamento di uno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 5, comma 3;
- h) accertamento di variazioni sostanziali dell'operazione agevolata o modifiche soggettive del beneficiario non autorizzate ai sensi dell'articolo 11 o, comunque, incompatibili con il mantenimento delle agevolazioni;

- i) il soggetto beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del programma di spesa;
- j) accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario in merito al possesso di uno o più degli elementi di premialità;
- k) rinuncia alle agevolazioni da parte del soggetto beneficiario;
- l) negli altri casi di violazione degli ulteriori obblighi, condizioni e adempimenti a carico del soggetto beneficiario previsti dal presente avviso, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo.

2. Le fattispecie di cui al comma 1 determinano la revoca totale ovvero parziale delle agevolazioni sulla base dei seguenti criteri:

- a) nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), g), i), k), la revoca è totale;
- b) nel caso di cui al comma 1, lettera b), la revoca è parziale e limitata alla parte del programma di spesa non realizzato, qualora la parte dell'iniziativa realizzata entro i termini prescritti risulti organica e funzionale. È totale qualora tale condizione non si verifichi;
- c) nei casi di cui al comma 1, lettere c) e e), la revoca è commisurata al periodo di mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento. In ogni caso, la revoca è totale, qualora la fattispecie si verifichi prima della data di ultimazione dell'iniziativa;
- d) nei casi di cui al comma 1, lettera f), al soggetto beneficiario è riconosciuta esclusivamente la parte di agevolazione conforme ai limiti previsti;
- e) nei casi di cui al comma 1 lettere h) e l), la revoca è totale o parziale, in relazione alla gravità della violazione e, con riferimento alla fattispecie di variazione non autorizzata, all'importanza della stessa rispetto agli obiettivi e ai contenuti dell'iniziativa;

3. La revoca totale delle agevolazioni comporta la perdita del diritto a ricevere le erogazioni e l'obbligo per il soggetto beneficiario di restituire l'intero ammontare delle agevolazioni eventualmente erogate.

4. Nei casi di revoca parziale, Invitalia procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui il soggetto beneficiario abbia fruito sono detratti dalle eventuali erogazioni successive ovvero il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione dell'importo delle eventuali agevolazioni indebitamente fruito.

5. Agli importi oggetto di restituzione si applicano le maggiorazioni previste dall'articolo 17, comma 4, del Codice degli incentivi.

6. La revoca, totale o parziale, è disposta da Invitalia che procede, in caso di mancata restituzione spontanea delle somme dovute, al recupero dei crediti mediante iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di interessi e delle relative maggiorazioni. Resta ferma la natura privilegiata dei crediti nascenti dalla revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del Codice degli incentivi.

7. Al procedimento di revoca delle agevolazioni si applicano le garanzie procedurali di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e i termini per l'adozione dell'atto di revoca previsti dall'articolo 17, comma 7, del Codice degli incentivi.

Articolo 13

(Controlli)

1. Fatte salve le verifiche previste ai fini dell'accesso e dell'erogazione delle agevolazioni, rispettivamente dagli articoli 9 e 10, la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati in sede di accesso alle agevolazioni o nelle successive fasi del procedimento ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è verificata d'ufficio da Invitalia, in ogni fase del procedimento, ai sensi degli articoli 43 e 71 del medesimo decreto.

2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati su un campione non inferiore al 5 % (cinque per cento) delle iniziative agevolate e comunque in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla relativa veridicità.

3. Per l'effettuazione dei controlli di cui ai commi 1 e 2, Invitalia provvede attraverso la consultazione diretta degli archivi e dei pubblici registri utili, accessibili in via telematica.

4. Per supportare lo svolgimento delle attività di controllo tramite acquisizione dalle banche dati accessibili, della documentazione o delle informazioni utili, Invitalia può attivare i servizi abilitati dal sistema Incentivi Italia.

5. Oltre ai controlli di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, Invitalia può, in ogni fase del procedimento, effettuare controlli e ispezioni anche in loco, anche da remoto, sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione delle stesse.

6. Ai fini dei controlli di cui al comma 5, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. Il soggetto beneficiario favorisce, in ogni caso, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi mediante sopralluoghi, anche da remoto, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

Articolo 14

(Monitoraggio, valutazione e ulteriori obblighi del beneficiario)

1. Al fine di consentire lo svolgimento da parte di Invitalia delle eventuali attività di monitoraggio sull'andamento dell'incentivo, volte a verificare il grado di raggiungimento degli originari obiettivi e impatti attesi, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale, il soggetto beneficiario è tenuto a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici formulate da Invitalia, anche successivamente alla conclusione delle iniziative agevolate.

2. In aggiunta agli obblighi di cui al comma 1, il soggetto beneficiario è tenuto a collaborare ai fini del rispetto di tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del presente incentivo, garantendo, tra l'altro:

- a) l'indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni, ai fini del monitoraggio dell'uso delle risorse pubbliche, ai sensi dell'articolo 20 del Codice degli incentivi;
- b) l'adesione a tutte le forme di pubblicizzazione dell'iniziativa agevolata.

Articolo 15

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali degli interessati sono trattati nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Gli interessati sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata dal Centro per il libro e la lettura e da Invitalia.

Articolo 16

(Disposizioni finali)

1. Informazioni e chiarimenti in merito agli adempimenti e procedure di cui al presente intervento, possono essere richiesti al Ministero e ad Invitalia secondo le modalità rese disponibili sui propri siti internet.

2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice degli incentivi.

3. Il presente avviso sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero e di Invitalia.